



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BONINO Igor Alessandro	Sindaco	X	
ROSTAGNO Guido	Consigliere	X	
CORINO Guido	Consigliere	X	
UGHETTO Teresa	Consigliere		X
GIUSTETTO Alice	Consigliere	X	
BALMAS Renzo	X	X	
GHIANO Maurizio	Consigliere	X	
AVONDETTO Samuele	Consigliere		X
ROSTAGNO Roberto	Consigliere		X
PERTUSIO Eleonora	Consigliere		X
VOLA Giancarlo	Consigliere		X
		Totale Presenti:	6
		Totale Assenti:	5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **FERRARA dr.ssa Alessandra** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Igor Alessandro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe per l'anno 2026.

Ci si riporta a quanto dichiarato nel precedente punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

« 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTA la deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" la quale ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 con la quale l'Autorità a decorrere dall'anno 2025, ha istituito a livello nazionale una terza componente perequativa riguardante le utenze domestiche, con la quale i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico, beneficeranno di un'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI), anche questa terza componente si aggiunge al documento di riscossione TARI:

- € 6,00 euro/utenza per la componente UR3, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

CONSIDERATO che il bilancio di Previsione 2026-2028 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/12/2025;

RICHIAMATA inoltre la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 art.1, comma 667, che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare il PEF TARI, le tariffe e le modifiche regolamentari;

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27/01/2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/2022, n. 25 che prevede: *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna con cui è stata deliberata la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) ARERA 2026-2029;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2023, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

DATO ATTO che la presa d'atto del suddetto Piano Economico Finanziario PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2025 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per il 2025;

RILEVATO che dal PEF 2026-2029 per l'anno 2026 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 437.295,00;

CONSIDERATO che il totale dei costi ammessi a tariffa nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2026 è pari ad € 437.295,00 così suddivisi:

- Costi variabili € 242.998,00
- Costi fissi € 194.297,00

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- Il Comune di Pinasca, per l'anno 2026, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 87,25% per le utenze domestiche e del 12,75% per le utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5,00% fissata dalla Città Metropolitana di Torino;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, come sostituito all'art.1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2026;

- 1° RATA - ACCONTO (60% del totale dovuto), entro il 31/07/2026;
- 2° RATA -SALDO (40% a conguaglio) entro il 05/12/2026;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio;

CON VOTAZIONE avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. ;

Consiglieri astenuti, n. (zero);

Consiglieri votanti, n. ;

Voti favorevoli, n. unanimi;

Voti contrari, n. (zero);

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) DI APPROVARE, per l'anno 2026, ai sensi della normativa vigente in materia, le tariffe della TARI, come indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5,00 % fissata dalla Città Metropolitana di Torino;
- 4) DI DARE ATTO inoltre che anche per l'anno 2026 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - € 6,00 euro/utenza per la componente UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- 5) DI STABILIRE che la riscossione della TARI anno 2026 dovrà essere effettuata in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze:
 - 1° RATA - ACCONTO (60% del totale dovuto), entro il 31/07/2026;
 - 2° RATA -SALDO (40% a congruaglio) entro il 05/12/2026;
- 6) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON ULTERIORE VOTAZIONE avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 0;

Consiglieri astenuti, n. 0(zero);

Consiglieri votanti, n. 0;

Voti favorevoli, n. unanimi;
Voti contrari, n. 0(zero);

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
BONINO Igor Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
FERRARA dr.ssa Alessandra